



Regione MARCHE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2023-27

## SRA03 - ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

# PREAVVISO DI BANDO

### Sommario

<b>1.</b>	<b>Obiettivi e finalità</b> .....	2
<b>2.</b>	<b>Ambito territoriale</b> .....	2
<b>3.</b>	<b>Descrizione del tipo di intervento</b> .....	2
<b>3.1.</b>	<b>Condizioni di ammissibilità all'aiuto</b> .....	2
3.1.1.	<i>Condizioni di ammissibilità dei richiedenti</i> .....	2
<b>3.2.</b>	<b>Impegni e obblighi</b> .....	3
3.2.1.	<i>Impegni collegati all'attuazione dell'intervento</i> .....	3
3.2.2.	<i>Obblighi</i> .....	3
3.2.3.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)</i> ....	4
3.2.4.	<i>Variazione delle superfici</i> .....	4
<b>3.3.</b>	<b>Importi ammissibili e percentuali di aiuto</b> .....	5
<b>3.4.</b>	<b>Selezione delle domande di aiuto</b> .....	5
<b>3.5.</b>	<b>Clausola di revisione</b> .....	6
<b>3.6.</b>	<b>Trasferimento degli impegni</b> .....	6
3.6.1.	<i>Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.</i> .....	6
<b>4.</b>	<b>Fase di ammissibilità</b> .....	6
<b>5.</b>	<b>Definizioni</b> .....	6

## 1. Obiettivi e finalità

L'intervento previsto nel PSP è articolato in due azioni; l'Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) e l'Azione 3.2 "Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage".

La Regione Marche ha previsto l'attivazione della azione 3.2 che ha l'obiettivo di supportare gli agricoltori con un sostegno per ettaro di SAU, a favore di coloro che si impegnano ad adottare le tecniche di minima lavorazione sulle superfici a seminativo. L'intervento risponde, in via prioritaria, all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica.

## 2. Ambito territoriale

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

## 3. Descrizione del tipo di intervento

### 3.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di una delle condizioni richieste, determina l'inammissibilità domanda; il mancato mantenimento, per tutto il periodo dell'impegno, delle condizioni di ammissibilità, determina la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

#### 3.1.1. Condizioni di ammissibilità dei richiedenti

I richiedenti debbono essere, al momento della presentazione della domanda:

1. Agricoltori singoli o associati;

oppure

2. Enti pubblici gestori di aziende agricole.

I richiedenti debbono:

1. Sottoporre all'impegno le sole superfici a seminativo;
2. Aderire con una superficie minima oggetto d'impegno pari a 5 ettari;
3. Sottoporre all'impegno le sole superfici biologiche che risultino certificate al 31/12/2022, secondo le modalità previste dal Reg (UE) 848/2018;
4. attivare l'intervento SRA003 con l'intervento SRA006 "Introduzione delle colture di copertura e della bulatura";
5. Predisporre un Progetto aziendale che riporti la gestione agronomica delle superfici sottoposte agli impegni con SRA003 e SRA006 che devono decorrere a partire dal 1/01/2023.

Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI (cfr. *Definizioni*), come stabilito al paragr. 3.2.4.

## 3.2. Impegni e obblighi

### 3.2.1. Impegni collegati all'attuazione dell'intervento

L'intervento deve:

- riguardare un periodo di impegno di durata pari a **cinque anni**, dove la singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12);
- riguardare impegni applicabili ad "appezzamenti fissi" quindi la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno.

Inoltre l'**Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage** prevede i seguenti impegni:

- **3.2.1** Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza;
- **3.2.2** Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;
- **3.2.3** Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte le stoppie e residui colturali sono rimandati alle specificità regionali.
- **3.2.4.** Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;
- **3.2.5** Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse, ottenere l'autorizzazione secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione, per operazioni volte al decompattamento del suolo;
- **3.2.6** Uso dei soli fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica.

### 3.2.2. Obblighi

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati gli impegni di cui al precedente paragrafo e gli obblighi di seguito elencati (Art. 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115):

- Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

**Individuazione degli elementi di base pertinenti**

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione)

Codice	Descrizione
GAEC05	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
GAEC06	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
GAEC07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee

Inoltre deve essere rispettato quanto previsto dalle seguenti norme nazionali obbligatorie pertinenti:

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

*3.2.3. Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)*

L'intervento può essere attuato anche in combinazione con altri interventi del PSP.

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

Per la Regione Marche gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento dove non si ravvisano pericoli di doppio finanziamento sono:

- SRA06 - ACA06 - Cover crops
- SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA15 - ACA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

*3.2.4. Variazione delle superfici*

**A. Diminuzione delle superfici**

L'intervento è soggetto al **mantenimento per tutto il periodo di impegno** della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si

effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

Se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:

- Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
- Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

#### ***B. Aumento delle superfici***

È possibile aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno. Per tali superfici di nuova introduzione il periodo impegno terminerà contemporaneamente all'ultima annualità dell'impegno iniziale.

### **3.3. Importi ammissibili e percentuali di aiuto**

E' riconosciuto un contributo annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione.

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Il premio ad ettaro sottoposto ad impegno è pari a € 250,00

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Nel caso di risorse finanziarie non sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

### **3.4. Selezione delle domande di aiuto**

Non sono previsti criteri di selezione.

### 3.5. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale. Ciò al fine di garantire che l'intervento venga adeguamento, a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'art. 70 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Nel caso in cui il beneficiario non accetti tale adeguamento, gli impegni assunti dal beneficiario cessano senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### 3.6. Trasferimento degli impegni

#### 3.6.1. Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante deve:

- possedere, alla data del subentro, le condizioni di ammissibilità che saranno previste dal bando;
- rilevare e continuare con gli stessi impegni assunti dal beneficiario.

## 4. Fase di ammissibilità

Per le procedure afferenti lo svolgimento delle verifiche istruttorie, si rinvia alle disposizioni che saranno adottate con il successivo bando.

Di seguito alcune delle principali cause di inammissibilità delle domande, che saranno meglio dettagliate nel bando.

Non sono ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi le condizioni di cui al paragr. 3.1;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;

## 5. Definizioni

**Domanda di sostegno:** Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

**Fascicolo aziendale:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo

di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**PSP:** Piano Strategico della PAC 2023-2027.

**Richiedente:** soggetto che presenta domanda di sostegno;

**SAU:** Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

**SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

**SOI:** Superficie Oggetto di Impegno. Si riferisce a tutte le superfici indicate nella domanda di sostegno per la richiesta di contributo.

---

<sup>1</sup> Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)